

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)



VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 21 SETTEMBRE 2024

L'anno 2024 (duemilaventiquattro) il giorno 21 (ventiuno) del mese di Settembre, alle ore 10.00, a Figline Valdarno, presso i locali del centro pastorale della Parrocchia di San Biagio, è regolarmente costituita in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dell'Associazione Solidarietà ed Accoglienza odv.

Il Presidente Maria Letizia Dei dichiara aperta l'assemblea il cui oggetto è quello indicato nell'ordine del giorno comunicato ai soci nella lettera di convocazione che viene di seguito riportato:

- Proposta di variazione parziale dell'articolo 3 dello Statuto che attualmente recita:

L'associazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, conformi ai valori costituzionali, mediante lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, anche di sostegno all'opera della Chiesa, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare svolge le attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore aventi per oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;*
- b) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- c) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;*
- d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;*
- e) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- f) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- g) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;*
- h) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo*

*Unseri
basta
tutto
L'ass*

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

L'associazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

1) Istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e/o privati, case famiglia e centri di accoglienza per l'ospitalità di persone e famiglie in condizioni di povertà e di disagio sociale;

2) Realizzare e gestire strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati con difficoltà a soddisfare le esigenze abitative primarie;

3) Istituire e gestire strutture per l'accoglienza di persone autosufficienti ma con problemi di salute psichica e fisica ed in condizioni di fragilità e disagio sociale;

4) Esercitare e promuovere la beneficenza attraverso la prestazione di servizi in favore di individui o famiglie povere e svantaggiate - viveri, vestiario, servizi docce (tali indicazioni sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo) - in strutture idonee allo svolgimento di tali attività, nonché l'erogazione di somme di denaro in favore di persone in condizioni di fragilità reperito mediante raccolte fondi organizzate a tale scopo;

5) Promuovere e gestire attività di agricoltura sociale quale strumento per l'inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate ed in condizioni di povertà anche in convenzione coi servizi pubblici;

6) Promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni ed incontri culturali, di formazione e di studio (anche presso Istituti scolastici) su tematiche dell'accoglienza e dell'inclusione sociale di migranti, di poveri, di persone in condizione di fragilità, della promozione della solidarietà e del volontariato;

7) Promuovere (in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed i servizi sociali), il recupero ed il reinserimento sociale di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, mediante la gestione di strutture per la loro accoglienza ed il loro impiego nelle attività di volontariato dell'Associazione;

8) Svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza;

9) Attivare percorsi e progetti per contrastare la dispersione scolastica, il bullismo e la povertà educativa.

10) Promuovere, sostenere e svolgere qualsiasi attività diretta a realizzare la tutela delle persone povere, fragili, disabili e delle loro famiglie.

L'associazione potrà svolgere attività secondarie rispetto alle attività descritte nel presente articolo dello Statuto qualora si rendano necessarie e strumentali per concorrere alle finalità dell'ente, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo.

Se ne propone la variazione come segue :

L'associazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, conformi ai valori costituzionali, mediante lo svolgimento senza scopo di lucro, prevalentemente a favore di terzi , di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare svolge le attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore aventi per oggetto:

donne vulnerabili
vulnerabili

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

L'associazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

1) Istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e/o privati, case famiglia e centri di accoglienza per l'ospitalità di persone e famiglie in condizioni di povertà e di disagio sociale;

2) Realizzare e gestire strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati con difficoltà a soddisfare le esigenze abitative primarie;

3) Istituire e gestire strutture per l'accoglienza di persone autosufficienti ma con problemi di salute psichica e fisica ed in condizioni di fragilità e disagio sociale;

4) Esercitare e promuovere la beneficenza attraverso la prestazione di servizi in favore di individui o famiglie povere e svantaggiate - viveri, vestiario, servizi docce (tali indicazioni sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo) - in strutture idonee allo svolgimento di tali attività, nonché l'erogazione di somme di denaro in favore di persone in condizioni di fragilità reperito mediante raccolte fondi organizzate a tale scopo;

5) Promuovere e gestire attività di agricoltura sociale quale strumento per l'inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate ed in condizioni di povertà anche in convenzione coi servizi pubblici;

6) Promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni ed incontri culturali, di formazione e di studio (anche presso Istituti scolastici) su tematiche dell'accoglienza e dell'inclusione sociale di migranti, di poveri, di persone in condizione di fragilità, della promozione della solidarietà e del volontariato;

Finanziamento
Tavola

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

- L'associazione potrà svolgere attività secondarie rispetto alle attività descritte nel presente articolo dello Statuto qualora si rendano necessarie e strumentali per concorrere alle finalità dell'ente, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente. La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo.*

- All'associazione possono iscriversi tutti coloro che ne facciano domanda, che condividano le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze impegnandosi ad accettare il presente Statuto e a aderire alle direttive della Caritas Diocesana di Fiesole. La domanda dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica oltreché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, che decide a suo insindacabile giudizio se accettarla o respingerla. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. La domanda di ammissione a socio rigettata – entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione inviata all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento – può essere interposto appello al Collegio dei Sindaci Revisori dei conti e Proviviri il quale, entro novanta (90) giorni, decide definitivamente, sentito l'interessato. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, partecipare e promuovere le attività dell'associazione, concorrere all'elaborazione del programma di attività e controllarne l'andamento. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa. I soci sono, inoltre, invitati a partecipare agli incontri formativi promossi dall'associazione e dalla Caritas Diocesana di Fiesole.

Textweise können US-Serien

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

Se ne propone la variazione come segue :

Articolo 4

Ammissione, diritti e obblighi dei soci

All'associazione possono iscriversi tutti coloro che ne facciano domanda, che condividano le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze impegnandosi ad accettare il presente Statuto e a aderire alle direttive della Caritas Diocesana di Fiesole. La domanda dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica oltreché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, che decide a suo insindacabile giudizio se accettarla o respingerla. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, partecipare e promuovere le attività dell'associazione, concorrere all'elaborazione del programma di attività e controllarne l'andamento. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa. I soci sono, inoltre, invitati a partecipare agli incontri formativi promossi dall'associazione e dalla Caritas Diocesana di Fiesole.

- Proposta di variazione parziale dell'articolo 5 dello statuto che attualmente recita :

Articolo 5

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere espulso con delibera del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato l'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni. Il Socio escluso - entro sessanta (60) giorni dalla comunicazione inviatagli a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento - può interporre appello al Collegio dei Sindaci Revisori dei conti e Proibiviri il quale, entro novanta (90) giorni, decide definitivamente, sentito l'interessato. In pendenza del ricorso il Socio non può partecipare all'attività dell'associazione. L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa

hanno l'obbligo
Tavola

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

- Se ne propone la variazione come segue:

Perdita della qualifica di socio

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

- Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.*

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Kulturbe-
zogene Wissen

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

- Proposta di variazione parziale dell'articolo 7 dello statuto che attualmente recita :

Articolo 7

Assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed hanno la qualifica di socio. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e Proviviri e dell'organo di controllo se istituito previe, se ritenute opportune, la determinazione delle modalità della elezione e la nomina della Commissione elettorale;*
- b) approva il bilancio; delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;*
- c) delibera sulle modificazioni dello Statuto;*
- d) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;*
- e) delibera lo scioglimento; la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;*
- f) delibera sulle questioni che il Consiglio Direttivo o i Soci pongono in discussione sugli oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.*

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Se ne propone la variazione come segue :

Articolo 7

Assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed hanno la qualifica di socio. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, e/o anche tramite posta

firmato
Roberto

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

elettronica e/o anche sms contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 Aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 6 e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;
- d) delibera sulle modificazioni dello Statuto, nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera sulle questioni che il Consiglio Direttivo o i Soci pongono in discussione sugli oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Per modificare l'atto costitutivo e statuto, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e delibera a maggioranza dei voti. Dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché la trasformazione, fusione, o scissione dell'associazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

- Si propone la variazione parziale dell'articolo 8 dello statuto che attualmente recita

Articolo 8

Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. E' eletto dall'Assemblea e composto o da tre (3) o da cinque (5) membri, regge e amministra l'Associazione e è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario-Cassiere, e da eventuali altri due Consiglieri. Tutti gli incarichi sono onorari e gratuiti. Il Consiglio Direttivo stabilisce i regolamenti interni e i programmi annuali, predispose il bilancio da proporre all'approvazione dell'Assemblea, delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci, delibera su tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le

h=un bilancio
Tubule

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di dimissioni da parte dei consiglieri subentrano i primi non eletti nella precedente elezione. Il Consiglio Direttivo può predisporre un Regolamento interno, la cui approvazione e le cui modificazioni sono approvate dall'Assemblea.

Se ne propone la variazione come segue :

Articolo 8

Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. E' eletto dall'Assemblea e composto o da tre (3) o da cinque (5) membri, regge e amministra l'Associazione e è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario-Cassiere, e da eventuali altri due Consiglieri; tali incarichi sono deliberati internamente all'organo. Tutti gli incarichi sono onorari e gratuiti. Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti interni e i programmi annuali, e il bilancio da proporre all'approvazione dell'Assemblea, delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci, delibera su tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative. La convocazione del consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di dimissioni da parte dei consiglieri subentrano i primi non eletti nella precedente elezione. Il Consiglio Direttivo può predisporre un Regolamento interno, la cui approvazione e le cui modificazioni sono approvate dall'Assemblea.

- Proposta di riformulazione dell'articolo 10 dello statuto che attualmente recita come segue :

Articolo 10

Collegio dei Sindaci Revisori e dei Probiviri

Il Collegio unificato dei Sindaci Revisori dei Conti e Probiviri – tre (3) membri e due (2) supplenti scelti in una rosa di nomi proposti dalla Caritas diocesana di Fiesole, anche se esterni all'Associazione – è nominato dall'Assemblea dei Soci e è preposto al

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

controllo di tutta la parte contabile-amministrativa e patrimoniale dell'Associazione. L'associazione nomina nel collegio almeno un Revisore legale dei conti iscritto nell'apposito registro qualora ricorrano i requisiti previsti dal codice del terzo settore. Inoltre il collegio interviene come collegio giudicante – su richiesta del Consiglio Direttivo – sulle controversie e sulle questioni interne, e interpreta le norme del presente Statuto e quelle dell'eventuale Regolamento interno. Il Collegio dura in carica tre anni, e ciò sino all'approvazione del bilancio del terzo anno di nomina.

- E che di seguito viene indicato con il nuovo testo :

Articolo 10

Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

- Proposta riformulazione dell'articolo 10bis dello statuto che attualmente recita come segue :

Articolo 10 bis

Organo di controllo

L'Organo di controllo, collegiale o monocratico sarà nominato al ricorrere dei requisiti previsti dall' art. 30 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modifiche. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali.

- E Che di seguito viene indicato con il nuovo testo:

- Articolo 10bis

Revisione legale dei conti

Tubtubse do me blaser

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

- Proposta di variazione parziale dell'articolo 12 dello statuto che attualmente recita:

Articolo 12

Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed è costituito:

- a) *dalle quote versate dai Soci;*
- b) *dai contributi pubblici o privati;*
- c) *donazioni e lasciti testamentari;*
- d) *rendite patrimoniali;*
- e) *proventi da attività di raccolta fondi;*
- f) *proventi derivanti da attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;*
- g) *dai beni mobili e immobili.*

- Se ne propone la modifica come segue :

Articolo 12

Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) *dalle quote versate dai Soci;*
- b) *dai contributi pubblici o privati;*
- c) *donazioni e lasciti testamentari;*
- d) *rendite patrimoniali;*
- e) *proventi da attività di raccolta fondi;*
- f) *proventi derivanti da attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;*
- g) *dai beni mobili e immobili.*

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

- Proposta di variazione parziale dell'articolo 15 dello statuto che attualmente recita :

Articolo 15

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) *libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- b) *registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;*

Donna Uscini
Guido

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
 - d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
 - e) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci e dei Proviviri, tenuti a cura dello stesso organo e dell'organo di controllo se istituito.
- I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione.

Se ne propone la variazione come segue :

Articolo 15 Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- e) libro dell'organo di controllo se istituito.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione.

- Proposta di variazione parziale dell'articolo 17 dello statuto che attualmente recita:

Articolo 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i propri associati.

Se ne propone la variazione come segue:

Articolo 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo.

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i propri associati.

honorario
Pubblico

ASSOCIAZIONE SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV

Via Castelguinelli 23
Figline e Incisa Valdarno
(C.F.: 94051320482)

Effettuata una ricognizione degli iscritti all'associazione si attesta che i soci iscritti alla data odierna risultano in n. 78 aderenti. L'assemblea con un numero di 22 Soci presenti e con un numero di 38 deleghe conferite secondo le disposizioni statutarie, raggiunge il quorum previsto dei $\frac{3}{4}$ e risulta costituita con maggioranza qualificata

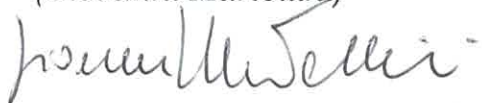
Tutti i soci presenti, all'unanimità, approvano le modifiche dello statuto che, di seguito, viene trascritto:

- Revoca delle funzioni e delle nomine relative al collegio dei sindaci e dei revisori:

L'assemblea, a seguito delle modifiche statutarie sopra proposte e approvate, revoca le funzioni e le relative nomine del collegio dei sindaci revisori e dei probiviri che da oggi cesserà ogni sua attività.

Nient'altro essendo all'ordine del giorno ed avendo terminato la discussione, il presidente dichiara sciolta l'assemblea alle ore 12.00

IL SEGRETARIO
(Giovanni Martellini)



IL PRESIDENTE



Maria Letizia Dei



Agenzia delle Entrate
DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE
UFFICIO TERRITORIALE FIRENZE
ATTO REGISTRATO IL 11/10/2024 AL
N. 4107/3 ESATTO BUREAU / ELENTE
IL DIRETTORE



STATUTO ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

«SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV»

Articolo 1

Costituzione e sede

È corrente, ai sensi del Codice Civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni di seguito denominato "Codice del Terzo Settore", una associazione avente la seguente denominazione "SOLIDARIETA' E ACCOGLIENZA ODV", da ora in avanti denominata "associazione". L'associazione ha sede in Figline Incisa Valdarno (FI) in Via Castelguinelli n. 23 in un edificio di proprietà della Diocesi di Fiesole. Potranno essere istituite uffici e sedi operative altrove. L'associazione ha durata illimitata.

Articolo 2

Scopi e finalità

Le finalità dell'associazione sono ispirate al principio evangelico della carità e della Dottrina sociale della Chiesa; è quindi un elemento distintivo e fondante della missione dell'associazione la collaborazione con la Diocesi di Fiesole e con la Caritas Diocesana di Fiesole di cui ne costituisce l'operatività giuridica. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento in favore di persone bisognose, svantaggiate, emarginate, in condizioni di solitudine, di disagio e fragilità sociale, detenuti, malati e minori e promuove la cultura della carità, dell'accoglienza, dell'inclusione sociale e del volontariato. Le finalità che l'Associazione persegue in modo continuativo, attivo e diretto, si traducono in attività volte alla prevenzione e alla rimozione di bisogni e ostacoli sociali che limitano il pieno sviluppo della persona umana e la sua partecipazione all'organizzazione sociale ed economica.

Articolo 3

Attività

L'associazione persegue gli scopi di cui all'art. 2 del presente Statuto, conformi ai valori costituzionali, mediante lo svolgimento senza scopo di lucro, prevalentemente in favore di terzi, di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati. In particolare svolge le attività di interesse generale indicate nell'art. 5 del Codice del Terzo Settore aventi per oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

prom. Uscu
Realizzato

m) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125 e successive modificazioni;

q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;

s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

L'associazione, con riferimento a ciascuno dei suddetti settori, potrà:

1) Istituire e gestire direttamente e/o in collaborazione con altri soggetti, pubblici e/o privati, case famiglia e centri di accoglienza per l'ospitalità di persone e famiglie in condizioni di povertà e di disagio sociale;

2) Realizzare e gestire strutture ed immobili da destinare ad alloggio sociale in favore di individui e nuclei familiari svantaggiati con difficoltà a soddisfare le esigenze abitative primarie;

3) Istituire e gestire strutture per l'accoglienza di persone autosufficienti ma con problemi di salute psichica e fisica ed in condizioni di fragilità e disagio sociale;

4) Esercitare e promuovere la beneficenza attraverso la prestazione di servizi in favore di individui o famiglie povere e svantaggiate – viveri, vestiario, servizi docce (tali indicazioni sono da considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo) – in strutture idonee allo svolgimento di tali attività, nonché l'erogazione di somme di denaro in favore di persone in condizioni di fragilità reperito mediante raccolte fondi organizzate a tale scopo;

5) Promuovere e gestire attività di agricoltura sociale quale strumento per l'inserimento in ambito lavorativo di persone svantaggiate ed in condizioni di povertà anche in convenzione coi servizi pubblici;

6) Promuovere la realizzazione di progetti e l'organizzazione di manifestazioni ed incontri culturali, di formazione e di studio (anche presso Istituti scolastici) su tematiche dell'accoglienza e dell'inclusione sociale di migranti, di poveri, di persone in condizione di fragilità, della promozione della solidarietà e del volontariato;

7) Promuovere (in collaborazione con le istituzioni pubbliche ed i servizi sociali), il recupero ed il reinserimento sociale di persone sottoposte a misure alternative alla detenzione, mediante la gestione di strutture per la loro accoglienza ed il loro impiego nelle attività di volontariato dell'Associazione;

8) Svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza;

9) Attivare percorsi e progetti per contrastare la dispersione scolastica, il bullismo e la povertà educativa.

10) Promuovere, sostenere e svolgere qualsiasi attività diretta a realizzare la tutela delle persone povere, fragili, disabili e delle loro famiglie.

L'associazione potrà svolgere attività secondarie rispetto alle attività descritte nel presente articolo dello Statuto qualora si rendano necessarie e strumentali per concorrere alle finalità dell'ente, secondo criteri e limiti definiti dalla normativa vigente.

La loro individuazione sarà operata dal Consiglio Direttivo.

l'associazione
l'associazione
l'associazione

Articolo 4

Ammissione, diritti e obblighi dei soci

All'associazione possono iscriversi tutti coloro che ne facciano domanda, che condividano le finalità e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze impegnandosi ad accettare il presente Statuto e a aderire alle direttive della Caritas Diocesana di Fiesole. La domanda dovrà contenere: l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo di posta elettronica oltreché la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali Regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori e coerenti con le finalità perseguite e le attività svolte, che decide a suo insindacabile giudizio se accettarla o respingerla. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati. Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. I soci hanno il diritto di eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi, partecipare e promuovere le attività dell'associazione, concorrere all'elaborazione del programma di attività e controllarne l'andamento. I soci hanno l'obbligo di rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni, svolgere la propria attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, versare la quota associativa. I soci sono, inoltre, invitati a partecipare agli incontri formativi promossi dall'associazione e dalla Caritas Diocesana di Fiesole.

Articolo 5

Perdita della qualifica di socio

La qualifica di Socio si perde per morte, recesso o esclusione. Il socio che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione può essere espulso con delibera del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato decaduto il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

L'associato può sempre recedere dall'associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 6

Organi

Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, al ricorrere dei requisiti previsti dall'articolo 30 cts

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Handwritten note: *Handwritten note: non unire*

il bilancio, da proporre all'approvazione dell'Assemblea; delibera l'ammissione e l'esclusione dei soci; delibera su tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative. La convocazione del consiglio direttivo avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora, l'ordine del giorno, spedita almeno 10 giorni prima della data fissata per il suddetto Organo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voti dei presenti. Il Consiglio Direttivo rimane in carica per tre (3) anni e sono rieleggibili per 3 mandati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. In caso di dimissioni da parte dei consiglieri subentrano i primi non eletti nella precedente elezione. Il Consiglio Direttivo può predisporre un Regolamento interno, la cui approvazione e le cui modificazioni sono approvate dall'Assemblea.

Articolo 9 Presidente

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 10 Organo di controllo

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ho emendato
l'articolo 10

Articolo 7 Assemblea

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati ed hanno la qualifica di socio. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, e/o anche tramite posta elettronica e/o sms contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati. L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- a) nomina e revoca i componenti degli organi associativi di cui all'articolo 6 e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.
- b) approva il bilancio;
- c) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore;
- d) delibera sulle modificazioni dello Statuto nonché la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- f) delibera lo scioglimento;
- g) delibera sulle questioni che il Consiglio Direttivo o i Soci pongono in discussione sugli oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti.

Per modificare l'atto costitutivo e statuto, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione, l'assemblea è validamente costituita con la presenza dei $\frac{3}{4}$ dei soci e delibera a maggioranza dei voti. Dalla terza convocazione, per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto, nonché la trasformazione, fusione, o scissione dell'associazione è sufficiente la presenza della maggioranza dei soci in regola con il versamento delle quote e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Articolo 8

Consiglio Direttivo (o Organo di amministrazione)

Il Consiglio Direttivo, opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. È eletto dall'Assemblea e composto o da tre (3) o da cinque (5) membri, regge e amministra l'Associazione e è formato dal Presidente, dal Vice-Presidente, dal Segretario-Cassiere, e da eventuali altri due Consiglieri; tali incarichi sono deliberati internamente all'organo. Tutti gli incarichi sono onorari e gratuiti. Il Consiglio Direttivo predispone i regolamenti interni, i programmi annuali e

*non vedere
Tavola*

Articolo 10bis

Revisione legale dei conti

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Articolo 11

Volontari

I Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. I volontari che prestano la loro opera saranno assicurati secondo le disposizioni vigenti.

Articolo 12

Patrimonio e risorse

Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- a) dalle quote versate dai Soci;
- b) dai contributi pubblici o privati;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rendite patrimoniali;
- e) proventi da attività di raccolta fondi;
- f) proventi derivanti da attività di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore;
- g) dai beni mobili e immobili.

Per l'attività di interesse generale prestata, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che tale attività sia svolta quale attività secondaria e strumentale nei limiti di cui all'art. 6 CTS.

Articolo 13

Divieto di distribuzione degli utili

Ai fini di cui al precedente art. 13, l'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo

Handwritten signature: *Handwritten signature*

Articolo 14

Bilancio di esercizio

L'associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dal Consiglio Direttivo, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Articolo 15

Libri

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- a) libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso;
- e) libro dell'organo di controllo se istituito.

I soci hanno diritto di esaminare i libri sociali con preavviso scritto di almeno 15 giorni al Presidente dell'associazione.

Articolo 16

Lavoratori

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Articolo 17

Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo dopo l'esaurimento della liquidazione, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altra organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente tra i propri associati.

Articolo 18

Norma di chiusura

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme previste dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e successive modificazioni e dal Codice Civile.

Norma di chiusura